



COMUNE DI BRISSAGO

ORDINANZA MUNICIPALE SULL'USO DEL CENTRO NAUTICO

IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

Richiamati gli art. 179 cpv. 1 e 192 LOC e il Regolamento comunale (Rcom)

Art. 1

Scopo

La presente Ordinanza regola il diritto di accesso al Porto ed al Centro Nautico.

Art. 2

Porto

¹L'accesso al Porto è limitato agli affittuari dei posti barca ed agli affittuari del Centro nautico.

²Per gli aventi diritto l'accesso pubblico con veicoli è autorizzato dalle ore 09.00 alle ore 18.00. È ammessa unicamente una breve sosta per il carico/scarico, essendo vietato qualsivoglia parcheggio.

³Gli aventi diritto riceveranno una chiave per sbloccare la barriera di accesso al sedime 1310 RFD di Brissago.

Art. 3

Trasporto di barche

¹Il trasporto di barche è autorizzato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

²È autorizzato il trasporto di barche fino a m. 6.00, con un peso massimo di 4 tonnellate, trattore incluso. Il trasporto deve avvenire a passo d'uomo.

Art. 4

Centro nautico

¹L'accesso al Centro nautico è in principio limitato agli affittuari dello stabile.

²Ad ogni affittuario sono consegnate 5 chiavi per accedere agli spazi in uso esclusivo ed agli spazi comuni, nonché 5 chiavi per sbloccare la barriera di accesso al sedime 1310 RFD di Brissago.

³L'uso da parte di terzi degli spazi comuni del Centro nautico (locale riunioni e terrazza) soggiace all'Ordinanza sull'uso degli spazi amministrativi, nonché alla preventiva autorizzazione da parte del Municipio.

- Art. 5**
Contravvenzioni Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa sino a CHF 10'000.00 secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 ss LOC.
- Art. 6**
Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
(R. Ponti)



Il Segretario
(Avv. G. Cotti)